



IL PREFETTO della PROVINCIA DI ORISTANO

VISTA

la nota Cat. A.4/2014-Gab.(3872) del 22.12.2014 con cui il Questore di Oristano, a seguito di esplicita richiesta formulata dal Direttore del C.A.I.P. di Abbasanta per poter svolgere le esercitazioni a fuoco per l'addestramento periodico di numerosi reparti delle Forze dell'Ordine dell'Isola, chiede l'emissione - per il prossimo mese di Febbraio - di un provvedimento di sgombero nella zona sita nel comprensorio del Lago Omodeo, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e degli animali eventualmente in sosta o in transito nell'area interessata durante le esercitazioni;

PRESO ATTO

che il Ministero della Difesa ha rappresentato l'impossibilità di disporre in proposito, ai sensi del D.Lgs. 15.03.2010, n°66;

RITENUTO

che le urgenti esigenze addestrative rappresentate rendono indispensabili le esercitazioni di cui sopra;

RAVVISATO

infine di dover fissare la modalità di utilizzo di detta area atteso che tali esercitazioni comportano, per propria natura, pericolo per l'incolumità delle persone e degli animali;

VISTO

l'art. 2 del R.D. 18.6.1931, n. 773;

ORDINA

- a) Lo sgombero di persone (non interessate all'esercitazione) ed animali, dalle ore 07.00 alle ore 13.00 dei giorni 02-03-04-05-06-09-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26- e 27 Febbraio 2015, dell'area delimitata come segue:
- A NORD: SU MURDEGU - MONTE PAZA;
 - A EST: MONTE PAZA - 32T MK 91624142 QUOTA 102 (PARTE COPERTA DALLE ACQUE);
 - A SUD: 32T MK 91624142 QUOTA 102 (PARTE COPERTA DALLE ACQUE)- FUNTANA OLECCA;
 - A OVEST: FUNTANA OLECCA - SU MURDEGU;
- (Le aree indicate sono riportate sulla carta topografica allegata, che fa parte integrante della presente ordinanza, da affiggere all'Albo dei Comuni di ABBASANTA - GHILARZA - SORRADILE - SEDILO - BIDONI' - TADASUNI - SODDI').
- b) **DIVIETO DI ACCESSO** (a quanti non autorizzati dal direttore di esercitazione-tiro) all'area sgomberata (durante le esercitazioni "a fuoco") delimitata da bandieroni rossi ecc. - indicati nella predetta carta topografica).
- c) Il CAIP è incaricato di far rispettare il divieto d'accesso all'area sgomberata delle zone: SU MURDEGU - FUNTANA OLECCA - SA MANENZIA ove verranno esposti i bandieroni rossi di segnalazione. I contravventori a quanto sopra disposto o a quanto ingiunto dalle vedette, saranno:
- ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza di loro inosservanze;
 - puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 650 C.P..
- Funzionari e Operatori della Polizia di Stato sono incaricati di far osservare la presente ordinanza. Nelle "avvertenze" contenute nei manifesti - da affiggere agli Albi dei Comuni interessati unitamente all'ordinanza - sono indicate le disposizioni legislative inerenti il divieto di raccogliere o rimuovere proiettili inesplosi ed ordigni esplosivi di qualsiasi genere.

Il Vice Prefetto Vicario in S.V.

AVVERTENZE

Il presente manifesto riproduce l'ordinanza n. 2/2015 emessa in data 08/01/2015 dal Prefetto di Oristano.

- 1) Disposizioni legislative inerenti il divieto di rimuovere/raccogliere proiettili - cartucce- ordigni esplosivi (e/o relativi rottami):
- Chiunque durante il corso esercitazioni/tiri ed anche a distanza di tempo da questi, rinvenisse sul terreno proiettili inesplosi, dovrà astenersi dal rimuoverli (senza alcuna eccezione) perché un proiettile inesplosivo può scoppiare anche se leggermente mosso.
- Del rinvenimento dovrà essere data immediata comunicazione al comando dell'ente/reparto che svolge i tiri/esercitazioni (se "ancora in zona") ovvero al più vicino Comando CARABINIERI. Circa l'osservanza delle disposizioni sul DIVIETO di ricerca, raccolta rimozione dei proiettili - cartucce - ordigni - (e dei relativi rottami) si riportano agli articoli del REGIO DECRETO in data 23 aprile 1896, n°109;
- ARTICOLO 1 - E' vietato a chiunque, eccetto che alle persone militari ed alle altre espressamente a ciò adibite dall'autorità militare, ed ai loro incaricati, ricevere o raccogliere proiettili sparati, o parti di proiettili, dei luoghi di esercitazioni di tiro ed in quelli adiacenti.
- ARTICOLO 2 - Per evitare ogni responsabilità dipendente da furti o indebite appropriazioni, o da infortuni causati da fortuite esplosioni, i proprietari di terreni sui quali, dopo le esercitazioni di tiro, si trovassero proiettili sparati, non stati raccolti, dovranno rivolgersi all'autorità militare perché detti proiettili vengano ritirati o distrutti per cura della medesima.
- ARTICOLO 3 - Gli scopritori, gli acquirenti, gli incettatori e i detentori di proiettili o di parti medesimi, che saranno, a seconda dei casi, incorse nelle pene stabilite dai codici penali, militari e comune, per gli di cose destinate a usi militari, i furti, le appropriazioni indebite, le ricettazioni di cose dello Stato e l'appropriazione delle cose smarrite, saranno denunciati alla competente autorità giudiziaria per il procedimento penale.